REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**

DI **NAPOLI** SEZIONE **22**

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	**GIURAZZA**	**MICHELE**	**Presidente**
☐	**AIROMA**	**DOMENICO**	**Relatore**
☐	**CIOFFI**	**FURIO**	**Giudice**
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 4838/2017
 depositato il 04/05/2017

- avverso INGIUNZIONE n° 07120179010750726000 IRPEF-ALTRO 2002
- avverso INGIUNZIONE n° 07120179010750726000 IRPEF-ALTRO 2003
- avverso INGIUNZIONE n° 07120179010750726000 IVA-ALTRO 2002
- avverso INGIUNZIONE n° 07120179010750726000 IVA-ALTRO 2003
- avverso INGIUNZIONE n° 07120179010750726000 IRAP 2002
- avverso INGIUNZIONE n° 07120179010750726000 IRAP 2003

contro:
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - NAPOLI
difeso da:
MARINELLI GIOVANNA
VIA PORZIO 4 80143 NAPOLI

proposto dal ricorrente:

NA

difeso da:
FERRARA GRAZIA
C.SO LUCCI 121 80137 NAPOLI NA

SEZIONE

N° 22

REG.GENERALE

N° 4838/2017

UDIENZA DEL

23/10/2017 ore 09:00

N°

15443

PRONUNCIATA IL:

06 NOV. 20

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

07 NOV. 2017

Il Segretario

Luca De Maria

COPIA USO STUDIO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto ritualmente notificato alla società "Equitalia", successivamente depositato presso la Commissione Tributaria Provinciale in data 4.5.2017, , rappresentata e difesa come in atti, ricorreva avverso l'intimazione di pagamento relativo a plurime cartelle esattoriali, limitando il gravame alla cartella nr. 0712007003293732, concernente l'omesso pagamento delle imposte IRAP, IRPEF ed IVA dovute per le annualità 2002-2003; sosteneva il ricorrente la prescrizione del debito tributario per difetto di rituale e tempestiva notifica della cartella medesima e comunque la decadenza dall'azione esecutiva essendo decorso il termine prescrizionale quinquennale.
Equitalia, costituitasi in giudizio, produceva copia delle relata di notifica della cartella richiamata nell'intimazione, facendo rilevare il mancato decorso del termine prescrizionale, applicandosi il termine decennale.
All'odierna udienza, all'esito della discussione, si deliberava come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

Ed invero, risulta dalla documentazione prodotta da parte resistente che la cartella di pagamento, di cui all'intimazione impugnata, fu oggetto di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., ma in un arco temporale, che va oltre il termine di prescrizione quinquennale.
Deve, infatti, osservarsi che questo Giudice ritiene di aderire all'orientamento, da ultimo condiviso anche dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite –che, sul punto, hanno così risolto il contrasto, con la sentenza nr. 23397 del 17.11.2016-, secondo il quale, in tema di cartella esattoriale divenuta definitiva, non possa applicarsi il termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c., essendo esclusi dalla fattispecie in questione i tributi erariali.

L'art. 2953 cit., infatti, dispone che *"i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni"*. La norma ricollega il decorso del termine lungo esclusivamente al passaggio in giudicato della sentenza. Né, peraltro, l'ordinamento giuridico prevede una norma analoga che riconduca il medesimo effetto giuridico ad altri atti.

Per di più, l'art. 2953 c.c. – che è norma speciale – non potrebbe applicarsi in via analogica ad altre fattispecie diverse dalla sentenza, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 12 *preleggi*. La Corte di Cassazione esclude espressamente tale possibilità, evidenziando, di converso, che *"la norma dell'art. 2953 c.c. non può essere applicata per analogia oltre i casi in essa stabiliti, onde al riconoscimento del diritto, da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere, non può essere riconosciuto altro effetto che quello interruttivo della prescrizione propria del diritto medesimo"* (Cass. Civ., 29 gennaio 1968, n. 285).

Tale orientamento risulta confermato da alcune più recenti pronunce della Corte di Cassazione, secondo la quale, *"la notifica della cartella di pagamento non costituisce il primo atto con il quale viene esercitato il potere di accertamento, atteso che tale potere ha già trovato compiuta attuazione nella emissione dell'atto impositivo (avviso di accertamento) divenuto definitivo per mancata opposizione (fatto incontestato) qualificandosi, pertanto, la cartella come atto consequenziale meramente esecutivo che assolve alla funzione di precetto (consistendo nell'accertamento del mancato pagamento del debito tributario e nell'intimazione al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata), e si colloca in quanto atto della procedura esecutiva in un momento successivo a quello della definizione del rapporto giuridico sostanziale di natura tributaria"* (Cass. Civ., Sez. V, sentenza 6 luglio 2012, n. 11380). A ciò si aggiunga che *"l'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di auto accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 cod. civ. ai fini della prescrizione"* (Cass. Civ., Sez. V., sentenza 25 maggio 2007, n. 12263). Da ciò, discenderebbe, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, che *"una volta divenuto definitivo l'atto di accertamento (ed esaurito quindi l'esercizio del potere impositivo (a fronte del quale sta il diritto del contribuente alla determinazione di una imposta "giusta" ex art. 53 Cost.), la pretesa vantata dalla Amministrazione finanziaria si cristallizza nel diritto soggettivo di credito, il cui esercizio (corrispondente ora al potere di riscossione a fronte del quale sussiste soltanto la esigenza che le modalità di esecuzione coattiva non si traducano in una un'inammissibile vessazione del contribuente) rimane assoggettato, in assenza di diversa specifica*

previsione normativa, all'ordinario termine di prescrizione dei diritti ex artt. 2934 ss. c.c." (Cass. Civ., Sez. V, sentenza 6 luglio 2012, n. 11380). Sicché, l'art. 2953 cit. è applicabile solo laddove il diritto di credito sia divenuto definitivo in seguito ad una pronuncia giurisdizionale passata in giudicato; diversamente, dovrà applicarsi la prescrizione breve (Cass. SU 10.12.2009 n. 25790; Cass. Sez. V, Sent., 19 luglio 2013, n. 17669). Infatti, la Corte a Sezioni Unite, in materia di sanzioni amministrative, ha di recente osservato che *"il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario. (Rigetta, Comm. Trib. Reg. Roma, 28/10/2006)"*.

Tanto premesso, va rilevato, nella fattispecie concreta sottoposta all'esame di questo Giudice, che risulta decorso il termine prescrizionale, essendo stata la cartella notificata, stando alla produzione di Equitalia, in data 12.3.2007.

In considerazione della natura dell'atto impugnato e della controversa interpretazione giurisprudenziale, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti medesime le spese del procedimento.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Napoli, il 23.10.2017

Il Relatore

Il Presidente